



Città di Palermo

COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it



C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti

E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto Dott. Sergio Pollicita

Al Sig. Assessore al Bilancio – Dott.ssa Brigida Alaimo

Al Sig. Direttore Generale – Dott. Eugenio Ceglia

Al Sig. Segretario Generale – Dott. Raimondo Liotta

Al Collegio del Revisori

U.O. Direzione – Staff Ragioniere Generale
D.ssa Enrica Sarcinelli – e.sarcinelli@comune.palermo.it

OGGETTO: Obbligo di acquisizione del CIG per gli affidamenti *in house*.

Si apprende dalla consultazione del sito ANAC <https://www.anticorruzione.it/dettaglio-faq> (faq B10 e B11) che l'Autorità ha fornito alcune specificazioni sugli obblighi comunicativi e di classificazione degli affidamenti effettuati dalle amministrazioni a soggetti partecipati a mente delle previsioni contenute nell'articolo 7 del Dlgs 36/2023 e nell'articolo 17 del Dlgs 201/2022 (per i servizi pubblici locali con rilevanza economica).

L'ANAC ha anzitutto precisato, nella faq B.10 ⁽¹⁾, che gli affidamenti *in house* soggiacciono agli obblighi di comunicazione sulle procedure e sull'esecuzione come espressamente previsti dall'articolo 25, comma 5 del Codice dei contratti pubblici ⁽²⁾ e che tale obbligo comunicativo deve essere soddisfatto, come precisato nella successiva faq B.11 ⁽³⁾ attraverso la compilazione, mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale, di un'apposita scheda specificativa (la A3_6 anacform), che risulterà pienamente operativa dal 1° maggio. Pertanto, sino a quella data, le amministrazioni potranno comunicare i dati sugli affidamenti *in house* mediante la compilazione delle schede sugli affidamenti diretti (AD_25 e AD_26), valorizzando alcuni campi con evidenziazione della procedura a fase unica e con motivazione della stessa come appalto tra enti nel settore pubblico.

⁽¹⁾ “Faq B 10 – Devono essere comunicati i dati sugli affidamenti *in-house*?”

Si. Si ricorda, infatti, che l'art. 23, comma 5, del Codice prevede: «5. Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società *in house* di cui all'articolo 7, comma 2.»

⁽²⁾ Art. 25 c. 5 “Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società *in house* di cui all'articolo 7, comma 2”.

⁽³⁾ “Faq B 11 – Come si comunicano gli affidamenti *in-house* alla BDNCP?”

ANAC ha predisposto la scheda A3_6 per la comunicazione dei dati relativi agli affidamenti *in-house*. Ad oggi non tutte le piattaforme hanno implementato tale scheda. Nelle more di detta implementazione e comunque non oltre il 30 aprile 2024, è possibile comunicare i dati sugli affidamenti *in-house*, utilizzando le schede per gli affidamenti diretti (AD2_25 e AD2_26) e valorizzando i seguenti campi in questo modo:

- il campo ‘Tipo procedura’, obbligatorio nelle AD, con la voce ‘procedura a fase unica’;
- i dati dell'aggiudicatario devono essere inseriti nell'oggetto ‘partecipanti ADType’;
- la tipologica ‘giustificazioniAggiudicazioneDiretta’ con ‘Appalto pubblico tra enti nell'ambito del settore pubblico (appalto *in-house*)’, appalti aggiudicati a imprese collegate o appalti aggiudicati a una *joint-venture* o nell'ambito di una *joint-venture* per attivare la contribuzione”.



Città di Palermo

COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it



C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

L'Autorità interviene, pertanto, in modo significativo su un tema molto particolare, ossia quello dell'acquisizione del CIG proprio in relazione agli affidamenti in house e ciò contrariamente a quanto è stato sempre delineato dalla normativa e dalle precedenti determinazioni della stessa Autorità sin dal 2011⁽⁴⁾ delle quali probabilmente si renderebbe necessario un aggiornamento.

La stessa Autorità nella faq D.7⁽⁵⁾ sulla digitalizzazione precisa che il CIG è un codice alfanumerico che consente non solo la tracciabilità dei flussi finanziari, ma anche l'identificazione univoca di una procedura di affidamento e il suo monitoraggio garantendone pubblicità e trasparenza e l'adempimento degli obblighi contributivi. Proprio in queste due ultime finalizzazioni le amministrazioni hanno i presupposti per l'acquisizione del del codice identificativo gara non già ai fini della tracciabilità ma per esigenze di classificazione e monitoraggio del peculiare tipo di rapporto.

Si raccomanda alla Dirigenza competente alla gestione dei rapporti, anche saltuari, con le Partecipate la pedissequa osservanza degli adempimenti *supra* delineati.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005

⁽⁴⁾ si veda determinazione 4/2011 aggiornata con delibera 584/2023 e 585/2023 segnatamente "2.5 Tracciabilità tra soggetti pubblici - E escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato".

⁽⁵⁾ "Faq D 7 – Perché è necessario acquisire un CIG per gli affidamenti in-house?
Si ricorda che il CIG è un codice alfanumerico che consente:

- l'identificazione univoca di una procedura di affidamento ed il suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza;
- la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso;
- l'adempimento degli obblighi contributivi.

Come chiarito nella determinazione n. 4/2011, aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, gli affidamenti in-house non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Restano però valide le ulteriori due cause per l'acquisizione del CIG".